



Notizia n. 27115

Decreto Anti-Crisi e Commissioni Bancarie

Nullità delle commissioni di massimo scoperto e delle provvigioni di conto

L'articolo 2-bis della manovra anti-crisi (Legge 2/09, in vigore dal 29.01.2009, di conversione del D.L. 185/08) stabilisce la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la commissione di massimo scoperto, quando il saldo del cliente risulta a debito per un periodo di tempo continuativo inferiore a 30 giorni, ovvero in caso di utilizzi in assenza di fido.

Sono nulle anche le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per avere messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi da parte del cliente.

La nullità non opera in caso di fissazione per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente, del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme e del tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente. In ogni caso l'importo deve essere specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale e con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo. È fatta salva, comunque, la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione in favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme del Codice Civile in materia di interessi usurari (articolo 1815), del Codice Penale per l'usura (articolo 644) e degli articoli 2 e 3 della Legge 108/96 sempre in riferimento all'usura.

Viene stabilito l'obbligo di adeguamento dei contratti in corso al 29 gennaio 2009 entro 150 giorni da questa data.

In altre parole, le banche dovranno adeguarsi alle nuove regole entro la fine del prossimo mese di giugno.

La disposizione precisa inoltre che tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale prevista nei contratti di durata di tassi, prezzi e altre condizioni. In sostanza questa disposizione opera nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341 c.2 del Codice Civile che sancisce l'inefficacia delle condizioni generali di contratto favorevoli a chi le ha predisposte se non approvate per iscritto dall'altra parte.